



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 16.04.2018

IL DIRIGENTE
[Signature]

PROGETTO DI LEGGE

“DISCIPLINA DEL REGIME PER LA DETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI BENI IMMATERIALI”

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Considerata la necessità per la Repubblica di San Marino di:
- adeguare l’ordinamento tributario sammarinese agli orientamenti della migliore prassi internazionale, alle misure elaborate dall’OCSE nell’Azione 5 dell’*Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, con particolare riferimento all’*Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes*, i quali hanno preso atto che la crescente globalizzazione dell’economia mondiale ha reso sempre più evidente il ruolo fondamentale che i beni immateriali assumono nella creazione di valore aggiunto;
 - ripensare le misure fiscali di sostegno alla gestione e sfruttamento dei predetti beni immateriali; le disposizioni della presente legge introducono norme di attivazione opzionale in materia tributaria tese a:
 - incentivare il mantenimento dei beni immateriali in San Marino rispetto alla loro rilocalizzazione all’estero;
 - favorire e tutelare l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge devono intendersi:
- a) per «*San Marino*», il territorio della Repubblica di San Marino;
 - b) per «*Imposta*», l’imposta generale sui redditi (IGR) disciplinata dalla Legge 16 dicembre 2013 n. 166, e successive modificazioni;
 - c) per «*Beni immateriali*», brevetti industriali, disegni e modelli, giuridicamente tutelabili, e *software* protetti da *copyright*;
 - d) per «*Contribuente*», il soggetto passivo delle obbligazioni tributarie determinate dalla Legge 16 dicembre 2013, n. 166, e successive modificazioni, ovvero il soggetto che, di fronte ad un fatto o un atto giuridico rivelatore della sua capacità contributiva, che la richiamata legge riconduce al presupposto d’imposta, sia tenuto al pagamento di quest’ultima;
 - e) per «*Reddito totale*», tutto il reddito derivante dallo sfruttamento di un Bene immateriale;
 - f) per «*Reddito qualificato*», la porzione del Reddito totale che può godere degli incentivi previsti dalla presente legge;
 - g) per «*Nexus Ratio*», il rapporto tra i costi per attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del Bene immateriale agevolabile ai sensi della presente legge, e le spese complessive sostenute per produrlo;
 - h) «*Impresa*», il contribuente indicato al comma 1 dell’art. 3, che ha optato per il regime previsto dalla presente legge;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

[Handwritten signature]



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

i) «Rapporto finale sull'Azione 5 BEPS», la relazione finale emessa dall'OCSE nel 2015 intitolata *Contrastare le pratiche fiscali dannose in modo più efficace, tenendo conto di trasparenza e sostanza.*

TITOLO II
SUL REGIME OPZIONALE PER LA DETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI
DALL'UTILIZZO DI BENI IMMATERIALI

Capo I
(Ambito soggettivo ed oggettivo)

Art. 3
(Ambito soggettivo e soggetti qualificati)

1. Possono fruire dell'agevolazione i titolari di reddito d'impresa di cui al Capo V del Titolo II (articoli 29 e seguenti) e al Titolo III della Legge 16 dicembre 2013, n. 166, e successive modificazioni.
2. Il beneficio di cui alla presente legge non si applica alle società assoggettate alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento.
3. Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
4. L'opzione per il regime di tassazione agevolata di cui alla presente legge è consentito a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 9, anche mediante contratti collaborazione in materia di ricerca e sviluppo stipulati dall'impresa, dallo Stato di San Marino o da Enti da quest'ultimo controllati, con Università, Enti, imprese private indipendenti di altri Paesi, finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto dell'agevolazione fiscale disciplinato dalla presente legge.
5. L'opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all'articolo 4 che segue.

Art. 4
(Ambito oggettivo – Beni intangibili qualificati)

1. L'agevolazione di cui alla presente legge riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo di:
 - brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali;
 - disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
 - *software* protetto da *copyright*.
2. Rientrano nell'ambito applicativo dell'opzione le seguenti modalità di utilizzo:
 - a) la concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali di cui al comma 1 che precede;
 - b) l'uso diretto dei beni immateriali di cui al comma 1 che precede, per tale intendendosi l'utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), che precede, il reddito agevolabile è determinato secondo il Nexus Ratio ed è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi, nel rispetto delle regole contabili vigenti a San Marino.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), che precede è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell'opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d'impresa o la perdita secondo le regole di cui all'art. 6 della Legge n. 166/2013.

5. L'opzione ha ad oggetto anche le somme ottenute come risarcimento e/o come restituzione dell'utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali e/o per violazione dei diritti sugli stessi beni.

Capo II

(Agevolazione e relative modalità di accesso)

Art. 5

(Agevolazione per la detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali)

1. I redditi qualificati delle imprese derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto interamente esclusi per il loro complessivo ammontare.

2. Non concorrono a formare il reddito complessivo dell'impresa, in quanto interamente escluse dalla formazione del reddito, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione e/o nello sviluppo di altri beni immateriali. Si applicano le disposizioni relative all'accordo con l'Ufficio Tributario previste dal comma 1 dell'articolo 7 che segue.

Art. 6

(Modalità di accesso all'agevolazione)

1. Le imprese possono accedere all'agevolazione prevista dall'art. 5 che precede a condizione che esercitino espressa opzione mediante apposita istanza.

2. L'opzione di cui al comma 1 che precede è irrevocabile e vincolante per il periodo d'imposta in cui essa è stata esercitata e per i quattro periodi d'imposta successivi. L'opzione, inoltre, è rinnovabile senza limiti per i quinquenni successivi.

3. Modalità e termini per la presentazione dell'istanza di opzione saranno determinati in dettaglio da apposita circolare congiunta della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio e della Segreteria Industria, Commercio, Artigianato e Lavoro.

Art. 7

(Interpello preventivo)

1. In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo delle imprese beneficia dell'esclusione di cui al comma

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

dell'articolo 5 che precede a condizione che lo stesso contributo economico sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 123 della Legge n. 166/2013, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di interpello preventivo ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva ed in contraddittorio con l'Ufficio Tributario, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

2. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 123 della Legge n. 166/2013, e successive modificazioni.

3. Nelle more della stipula dell'accordo preventivo di cui al presente articolo, le imprese determinano il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di accordo di cui al comma 1 che precede, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo preventivo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione dell'accordo.

**Capo III
(Modalità di determinazione)**

**Art. 8
(Modalità di determinazione dell'agevolazione)**

1. La quota di reddito agevolabile di cui al comma 1 dell'articolo 5 che precede è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale ed i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene, secondo la sotto riportata formula:

$$SQ : ST \times RT = RQ$$

Dove:

SQ: Spese qualificate sostenute per sviluppare il bene immateriale;

ST: Spese totali sostenute per sviluppare il bene immateriale;

RT: Reddito totale derivante dallo sfruttamento di detto bene immateriale;

RQ: Reddito qualificato che può godere dell'incentivo fiscale.

2. I costi da indicare al numeratore del rapporto di cui al comma 1 che precede (SQ) sono afferenti alle attività indicate all'articolo 9 che segue svolte:

a) direttamente dall'impresa;

b) mediante contratti collaborazione in materia di ricerca e sviluppo stipulati dall'impresa, dallo Stato di San Marino o da Enti da quest'ultimo controllati, con Università, Enti, o imprese private indipendenti di altri Paesi, finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto dell'agevolazione fiscale disciplinato dalla presente legge;

c) da società, anche start up ad alta tecnologia di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2014, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

3. L'importo di cui al comma 2 che precede è incrementato:

a) dei costi, senza alcun ricarico, afferenti le attività indicate all'articolo 9 eseguite a San Marino derivanti da operazioni intercorse con società indicate nel comma 1 dell'articolo 3 che precede, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi e

b) dei costi afferenti alle attività indicate all'articolo 9 sostenuti dall'impresa nell'ambito di un accordo per la ripartizione dei costi, almeno fino a concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al comma 2 precedente ai soggetti partecipanti all'accordo per la ripartizione dei costi.

4. I costi da indicare al denominatore (ST) del rapporto di cui al comma 1 sono i costi di cui ai commi 2 e 3, aumentati:

a) dei costi derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sostenuti per lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento del bene afferente alle attività indicate all'articolo 9 e

b) del costo di acquisizione - in qualunque modo avvenuta - del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.

5. L'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3 e aumentato di un importo corrispondente alla differenza tra:

a) l'importo dei costi di cui al comma 4 e

b) l'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3.

Tale importo rileva fino a concorrenza del 30 per cento dell'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3 (cosiddetto uplift).

6. Ai fini del computo del rapporto di cui al comma 1, i costi di cui al comma 1 sono quelli sostenuti sin dall'inizio dell'attività a cui le presenti disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun bene immateriale.

7. La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto tra il reddito di cui al comma 1 del presente articolo e il rapporto di cui ai commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano:

- gli interessi passivi;
- le spese relative agli immobili;
- qualsiasi costo che non può essere direttamente collegato a uno specifico bene immateriale di cui all'articolo 4 comma 1.

9. Nel caso in cui l'ammontare delle spese per le attività indicate nell'articolo 9 che segue, sostenute/effettuate nel territorio della Repubblica di San Marino, sia pari ad almeno l'80% di tutte le spese di ricerca e sviluppo sostenute/effettuate dai beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 3 che precede, tutto il reddito prodotto dall'impresa beneficia dell'agevolazione.

Ai fini del raggiungimento della quota dell'80% potrà essere adoperato anche l'*uplift* a condizione che le spese non qualificate ricomprese nell'*uplift* siano derivanti da attività svolte in San Marino.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Art. 9

(Definizione di attività di ricerca e sviluppo. Clausola antiabuso)

1. Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4 dell'articolo 3 che precede finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni immateriali, le seguenti attività svolte nel territorio della Repubblica di San Marino:

a) la ricerca fondamentale, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata;

b) la ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i *test*, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l'utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i *test* e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari;

c) l'ideazione e la realizzazione del *software* protetto da *copyright*;

d) le ricerche preventive, i *test* e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi.

2. Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 che precede anche le attività di ricerca e sviluppo svolte all'estero, purché in Stati o territori con i quali è in vigore un accordo di cooperazione scientifica.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma e, di conseguenza, non rilevano come spese qualificate ai fini del computo di cui all'articolo 8 che precede, le somme che non sono state effettivamente spese o addebitate per finalità commerciali perseguite in buona fede e/o che rientrano in uno o più schemi, posti in essere dal contribuente che presenta istanza per accesso al regime disciplinato dalla presente legge, il cui scopo principale, o di cui uno degli scopi principali, sia l'evasione fiscale. I costi per le attività di marketing riferite ai beni immateriali non costituiscono mai Spese qualificate.

Art. 10

(Tracciabilità delle spese e dei redditi)

1. Il diretto collegamento delle attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 9 che precede e i beni immateriali di cui all'articolo 4 comma 1, nonché fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile derivante dai medesimi, deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile.

2. Se un contribuente è titolare di più Beni immateriali ovvero sostiene costi per l'acquisizione o esternalizzazione di attività inerenti allo sviluppo di più beni immateriali, il sistema di rilevazione

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

contabile deve essere idoneo a non consentire manipolazioni nel calcolo delle spese totali al fine di aumentare l'importo del reddito che può beneficiare di questi benefici fiscali. Pertanto, il sistema di rilevazione adottato dovrà essere in grado di individuare il collegamento tra le spese ed il reddito riferibile a ciascun bene immateriale e di fornire adeguata prova di ciò all'amministrazione finanziaria.

**Art. 11
(Operazioni straordinarie)**

1. In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi.

**Art. 12
(Trattamento delle perdite fiscali generate nello sfruttamento economico dei beni immateriali agevolati)**

1. Nel caso in cui, una volta esercitata l'opzione, l'impresa verifichi che lo sfruttamento economico del bene immateriale generi una perdita, la perdita concorrerà alla formazione del reddito d'impresa di periodo.
2. Tale perdita sarà, quindi, computata a riduzione del reddito agevolabile pari all'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale, fino al suo completo esaurimento.

**TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 13
(Disposizioni finali)**

1. Fatti i salvi i casi espressamente previsti, con uno o più decreti delegati potranno essere stabilite disposizioni integrative ed interpretative di quelle contenute nella presente legge.

**Art. 14
(Riflessi su benefici già accordati e clausola di salvaguardia)**

1. Non possono concedersi incentivi e/o benefici fiscali per lo sfruttamento di beni immateriali diversi da quelli individuati dalla presente legge né in misura maggiore dei limiti dalla stessa previsti. Ogni altra norma che preveda forme di incentivazione e/o accesso a benefici aventi ad oggetto beni immateriali è valida ed efficace nei limiti di cui alla presente legge. In ogni caso, non saranno più concessi incentivi fiscali per lo sfruttamento di beni immateriali che non siano conformi alle misure previste dal Rapporto Finale sull'Azione 5 BEPS ed alle norme della presente legge dopo il 30 giugno 2018 (data della chiusura dell'accesso ai benefici).
2. Fino alla data del 30 giugno 2021 sono comunque fatte salve le disposizioni tributarie dell'ordinamento sammarinese che hanno previsto e disciplinato incentivi e/o benefici aventi ad oggetto redditi derivanti o, comunque, correlati allo sfruttamento di beni immateriali ed accordati

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

prima dell'entrata in vigore della presente legge (abolizione definitiva dei regimi agevolativi non conformi con il Nexus Ratio).

3. In particolar modo, le norme del presente articolo si applicano nei confronti dell':

- art. 73, Legge 16 dicembre 2013, n. 166;
- art. 21, comma 3, Legge 27 giugno 2013, n. 71;
- art. 14, Decreto Delegato 24 luglio 2014, n. 116.

**Art. 15
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Simone Celli -